

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA CAGLIARI

SCRITTURA PRIVATA N. 22 IN DATA 26/11/2025

TRA LA SEZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA -

CAGLIARI (C.F. 81000370924) E LA DITTA IMPRESA COSTRUZIONI

DI BOI PIER PAOLO E FIGLI S.R.L. (P. IVA 02659920926) CON SEDE

LEGALE IN CAGLIARI (CA) PIAZZA A. GRAMSCI 06 - 09127, PER

L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: LA MADDALENA (SS) – CALA

CHIESA – PALAZZINA M - RINNOVAMENTO DELLE SUPERFICI

TRASPARENTI. - ID. Ge.Pa.D.D. 9015 C.E.: //

CUP: D62F25000530001 – CIG: B83D4444CD

A. Ammontare lordo.....€ 135.544,42

B. di cui: Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.....€ 20.618,68

C. di cui: Costi della manodopera non soggetti a ribasso.....€ 13.772,90

D. Ammontare soggetto a ribasso (A – B – C)€ 101.152,84

E. Dedotto il ribasso offerto del 0,18%€ 182,08

F. Ammontare al netto del ribasso pari a (D – E)€ 100.970,76

G. Ammontare netto comprensivo di oneri sicurezza e

costi della manodopera (B+C+F).....€ 135.362,34

H. I.V.A. 10%€ 13.536,23

I. Importo dell'appalto (G+H).....€ 148.898,57

L'anno 2025 (duemilaventicinque), nella data e l'ora di apposizione delle

rispettive firme elettroniche, il presente atto è stato firmato digitalmente, con le

modalità di cui al d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), dai

seguenti soggetti:

Sig. BOI Giuseppe nato a CAGLIARI (CA) il 29/03/1973, C.F.

BOIGPP73C29B354X, Presidente del consiglio di amministrazione e Direttore

tecnico dell'Impresa Costruzioni di Boi Pier Paolo e figli s.r.l. - come

evidenziato nella visura camerale dell'Ufficio Registro Imprese della

C.C.I.A.A. di CAGLIARI (CA) con repertorio REA 214801;

- il Funz. Amm. dott. Manfredo FERRARA nato a FORMIA (LT) che

interviene al presente atto in nome e per conto dell'Amministrazione Difesa,

nella qualità di Capo Servizio Contratti e Supporto Amministrativo. Tutto ciò

premesso, a formare parte integrante e sostanziale della presente Scrittura

privata, le parti convengono quanto segue:

PREMESSO CHE

- con determinazione a contrarre n. 39 del 25.08.2025 è stato autorizzato il

ricorso all'affidamento diretto per un importo di euro 149.098,86 di cui euro

20.618,68 (ventimilaseicentodiciotto/68) per oneri alla sicurezza, euro

13.772,90 (tredicimilasettecentosettantadue/90) per costi della manodopera e

euro 13.554,44 (tredicimilacinquecentocinquantiquattro/44) per IVA al 10%,

per il lavoro di che trattasi;

- con R.d.O. n. 5602833 è stata indetta apposita procedura concorsuale per il

soddisfacimento dell'esigenza di cui trattasi;

- che dalle risultanze della predetta R.d.O., agli atti di questo Comando, è

risultata aggiudicataria la Ditta IMPRESA COSTRUZIONI DI BOI PIER

PAOLO E FIGLI S.R.L. (che ha presentato lo sconto percentuale dello 0,18%

(zero virgola diciotto per cento) sul prezzo posto a base di gara di cui euro

20.618,68 (ventimilaseicentodiciotto/68) per oneri alla sicurezza, euro

13.772,90 (tredicimilasettecentosettantadue/90) per costi della manodopera non soggetti a ribasso.

ARTICOLO 1 - NORMATIVA

Alla presente Scrittura privata si applicano:

- R.D. 18.11.1923, n. 2440, “Disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”;
- R.D. 23.05.1924, n. 827, “Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”;
- D.P.R. 20.04.1994, n. 367, “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- D.Lgs. 09.10.2002, n. 231, “Attuazione della direttiva 2000/35/CEE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni”, come modificato dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192;
- D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 “Testo Unico in Materia di tutela della Salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
- D.P.R. 15.03.2010, n. 90 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”, a norma dell’art. 14 della Legge 28.11.2005, n. 246, artt. 569 ss.;
- D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, “Codice dell’Ordinamento Militare”, artt. 554 ss.;
- Legge 13.08.2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;
- D.P.R. 15.11.2012, n. 236, “Regolamento recante disciplina delle

attività del Ministero della difesa in materia di lavoro, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;

- Decreto Ministeriale 03.04.2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
- D.P.R. 16.04.2013, n. 62, “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- Codice civile e altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;
- Decreto del Ministero della Difesa, con Delibera del 24.01.2024 il Consiglio Direttivo dell’ANAC ha approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione relativo al periodo 2024-2026 ai sensi della legge 190/2012, surrogato dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, da qui denominato il Codice;
- D.Lgs 31 dicembre 2024 nr. 209, disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs 31 marzo 2023 nr. 36;
- D.L. 21 maggio 2025 n.73/2025 Decreto Infrastrutture, disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs

31 marzo 2023 nr. 36;

Invito a partecipare all'indagine di mercato con R.d.O. n. 5602833 e relativi allegati.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Ditta IMPRESA COSTRUZIONI DI BOI PIER PAOLO E FIGLI S.R.L.

(che nel prosieguo del presente atto, per ragioni di brevità, sarà semplicemente

denominata "Impresa", si impegna nella più ampia e valida forma legale, per effetto della presente Scrittura privata, ad effettuare per l'Amministrazione

Militare, che in seguito sarà denominata "Amministrazione", l'esecuzione del

lavoro di "La Maddalena (SS) – Cala Chiesa – Palazzina M – Rinnovamento

delle superfici trasparenti", con le modalità di cui all'allegato Capitolato

Speciale d'Appalto e documenti annessi (es: PSC, tavole grafiche, relazioni

specialistiche, etc.) che, firmata ed accettata dalle parti, costituisce parte

integrante della presente Scrittura privata.

ARTICOLO 3 - IMPORTO CONTRATTUALE E PREZZI

L'ammontare dei lavori di cui alla presente scrittura privata come riportato

nelle premesse e descritti nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto è di

€. 148.898,57 (centoquarantottomilaottocentonovantotto/57) a seguito del

ribasso d'appalto dello 0,18%, comprensivi di euro 20.618,68

(ventimilaseicentodiciotto/68) per oneri alla sicurezza, euro 13.772,90

(tredicimilasettecentosettantadue/90) per costi della manodopera non soggetti

al predetto ribasso, a cui deve essere aggiunto l'importo di €. 13.536,23

(tredicimilacinquecentrentasei/23) per aliquota I.V.A. al 10%.

La scrittura privata è stipulata interamente a misura ai sensi dell'art. 31,

Allegato I.7 del Codice.

ARTICOLO 4 - CONSEGNA, TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE

DEI LAVORI, PROGRAMMA DI ESECUZIONE, SOSPENSIONI E

RIPRESE DEI LAVORI

La consegna dei lavori avviene nei tempi e con le modalità di cui all'art. 3, Allegato II.14 del Codice.

I lavori devono essere compiuti nel termine di giorni **60 (sessanta)** solari consecutivi dalla data del verbale di consegna. I periodi di inattività e di rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche compresi nei giorni previsti per l'esecuzione dei lavori sono **5 (cinque)**.

ARTICOLO 5 - ESECUZIONE DEL LAVORO

L'esecuzione del lavoro di cui alla presente scrittura privata sarà effettuata a cura, spese, rischio e con mezzi dell'Impresa, franca di ogni e qualsiasi spesa, e dovrà essere eseguita sulla base scheda tecnica controfirmata dalle parti ed agli atti dell'Amministrazione.

L'Impresa provvederà ad assicurare il lavoro mediante l'impiego di unità lavorative, attrezzature e mezzi di trasporto appositamente attrezzati ed in possesso delle prescritte autorizzazioni, materiali in numero e quantità sufficienti per la perfetta esecuzione dello stesso nei tempi ed orari richiesti.

Il personale addetto deve essere alle dipendenze dell'Appaltatrice, professionalmente idoneo alle mansioni assegnate, nel numero necessario per l'esecuzione del lavoro, secondo qualità e livelli professionali previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro per le prestazioni che tale personale viene chiamato a svolgere. Per l'identificazione del personale dipendente dall'Impresa esecutrice si rinvia all'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai fini della definizione dei livelli professionali in questione, si fa riferimento

a quanto previsto dal pertinente Contratto Collettivo Nazionale. L'Impresa deve assicurare al personale, in tutti i settori di impiego, idonei capi di vestiario, nonché - ove previsto dalla legislazione vigente - capi speciali antinfortunistici.

Tutte le operazioni relative all'esecuzione della presente Scrittura privata dovranno avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni normative in materia ambientale vigenti al momento dell'esecuzione. L'Organismo deputato alla direzione dei lavori della presente scrittura privata individuato dall'Amministrazione provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile degli interventi, assicurando la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'Impresa esecutrice e accertando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia e a quanto statuito nella presente scrittura privata. L'Organismo incaricato della direzione dei lavori assicurerà inoltre la verifica dei risultati delle prestazioni eseguite, segnalando alla stazione appaltante eventuali inadempienze. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione contrattuale. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Impresa, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Per il presente appalto è previsto il pagamento in un'unica soluzione a saldo, ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, che sarà effettuato dalla Sezione del Genio Militare per la Marina di Cagliari mediante ordini di

pagare e ordinativi secondari di pagamento, intestati all'appaltatore contraente, estinguibili mediante accredito sul Conto Corrente bancario presso la Banca INTESA SANPAOLO, codice IBAN: IT10W0306904852100000031768 del creditore.

L'Impresa dichiara che la persona delegata ad operare sul conto sono il Sig. Boi Giuseppe nato a Cagliari (CA) il 29/03/1973, C.F. BOIGPP73C29B354X, il Sig. Boi Antonello nato a Cagliari (CA) il 02/05/1972, C.F. BOINNL7202B354C, il Sig. Boi Stefano nato a Cagliari (CA) il 24/12/1977, C.F. BOISFN77T24B354S.

L'appaltatore medesimo assume altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La fatturazione, così come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 224", dovrà avvenire con emissione di fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (S.D.I.).

Il riconoscimento della fattura contemplato nel suddetto decreto n. 55/2013 non costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuto emissione del relativo certificato di pagamento per gli acconti o del Certificato di Regolare Esecuzione per il saldo nei termini di legge.

Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamento dovrà

essere sottoscritta dal legale Rappresentante della Ditta contraente e fatta pervenire in tempo utile perché l'Amministrazione della Difesa possa procedere ai pagamenti così come richiesti. Essa non avrà effetto per i mandati già emessi.

L'unico acconto sarà pagato al raggiungimento di un avanzamento percentuale delle opere pari al 100% delle stesse.

Agli acconti viene, comunque, applicata la trattenuta dello 0,50% ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il termine per l'emissione del certificato di pagamento è fissato in 7 (sette) giorni a decorrere dalla data di adozione dello stato di avanzamento lavori di cui sopra, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato nel contratto e previsto nella documentazione di gara, come disposto dall'art. 125, comma 2, del Codice dei contratti.

Il termine per l'emissione del titolo di pagamento degli acconti è fissato in 30 (trenta) giorni a decorrere dall'emissione del certificato di pagamento, ovvero dal ricevimento della fattura elettronica se successiva.

La rata di saldo sarà non inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

In ragione della specifica natura della prestazione oggetto dell'appalto dei lavori pubblici, nonché della speciale articolazione organizzativo gerarchica degli organi del Genio Militare, il termine per il pagamento a saldo è convenzionalmente pattuito in 60 (sessanta) giorni, a decorrere dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ovvero dal ricevimento della fattura se

successiva.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dall'art.

117 comma 9 del codice, di importo pari al saldo da liquidare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo a carattere provvisorio ed il collaudo definitivo.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti preventivamente la prescritta garanzia fideiussoria, il termine di 60 giorni decorre dalla presentazione della stessa.

Il pagamento a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 125, comma 7 del codice.

ARTICOLO 7 - COLLAUDO

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 116, comma 7, del codice, e dell'articolo 28 dell'Allegato II.14, per i lavori in oggetto il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Allegato II.14, il certificato di regolare esecuzione delle opere verrà emesso entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data dell'emissione ai sensi dell'art. 116, comma 2, del Codice.

Decorso il termine di due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, lo stesso si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

ARTICOLO 8 - CAUZIONE DEFINITIVA, RESPONSABILITÀ

VERSO TERZI E ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della presente scrittura privata e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse l'appaltatore presta una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice in misura del 5% sull'importo contrattuale. La garanzia di €. 6.768,12 (seimilasettecentosessantotto/12) a mezzo della polizza nr. 2454584 rilasciata dalla "COFACE FOR TRADE" Compagnie Francaise D'Assurance Pour Le Commerce Exterieur S.A. in data 07/11/2025 è pari al 5% dell'importo contrattuale.

La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità definite dall'art. 117, comma 8, del Codice.

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste del capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Difesa potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva come sopra costituita.

La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice a presentare al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa, contro i danni che possono derivare alla stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione

dei lavori.

La somma assicurata per le opere è pari a €. 148.898,57

(centoquarantottomilaottocentonovantotto/57) più IVA al 10%.

Il massimale per l'assicurazione civile verso terzi è pari al 5% della somma sopra indicata, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 euro ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice. Nel Caso di specie è pari ad €. 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente indicato nella presente Scrittura privata o nei suoi allegati, il lavoro di che trattasi si intende vincolato a tutti i patti, oneri e condizioni contemplati ed espressi nel D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, nel Codice ed in quelle previste nelle normative vigenti e nelle specifiche tecniche citate. La suddetta normativa per quanto non allegata alla presente Scrittura privata, ne forma parte integrante a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato.

ARTICOLO 10 - PENALITA' E PREMI DI ACCELERAZIONE

L'Impresa è ad esse soggetta:

- quando si renda colpevole di frode;

- quando esegua il lavoro posteriormente al termine stabilito per la stessa

ovvero lo esegua solo in parte o non lo esegua a regola d'arte, conformemente a quanto stabilito nelle specifiche tecniche allegate.

Di ogni inadempienza riscontrata nell'esecuzione della prestazione oggetto della presente Scrittura privata, l'Impresa riceverà contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da parte del Comando/Ente utente. Per le inadempienze di cui sopra, oltre alla riduzione del prezzo per le eventuali prestazioni non effettuate, l'Impresa sarà assoggettata alle penalità dell'1‰ (uno per mille) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, comunque non superiore al 10% dell'importo netto contrattuale. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento della presente scrittura privata né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato

Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 è stabilito un premio di accelerazione, nei limiti delle somme disponibili, alla voce imprevisti, previste nel quadro economico, per ogni giorno di anticipo secondo i seguenti scaglioni

temporali:

i. Prima soglia temporale: sino a 10 gg di anticipo – sarà corrisposto un premio giornaliero pari allo 0,5 ‰ dell'ammontare netto contrattuale;

ii. Seconda soglia temporale: dall'11° al 15° giorno di anticipo - sarà corrisposto un premio giornaliero pari allo 0,6 ‰ dell'ammontare netto contrattuale;

iii. Terza soglia temporale: dal 16° giorno di anticipo sino all'esaurimento delle somme disponibili pari all' 1% dell'importo contrattuale - sarà corrisposto un premio giornaliero pari allo 0,7 ‰ dell'ammontare netto contrattuale. Il premio

di accelerazione verrà corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Il premio di accelerazione sarà corrisposto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO

In linea con quanto previsto nel bando di gara ed in relazione a quanto espressamente richiesto dall'appaltatore all'atto dell'offerta, ai sensi dell'art. 119 del Codice.

ARTICOLO 12 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'Impresa aggiudicataria è obbligata al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ed in particolare modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) ed a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e prevedono, a favore dei lavoratori, diritti derivanti dal pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro, per assegni familiari ecc..

L'Impresa si obbliga a praticare, verso i dipendenti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data della scrittura privata, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le successive integrazioni/modifiche.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro di cui sopra, vincolano

l’Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo della Scrittura privata. L’Impresa ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie e di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni o danni di qualsiasi tipo a persone e cose. L’Amministrazione è esonerata da qualsivoglia responsabilità per fatti e danni subiti da agenti ed operai dell’Impresa appaltatrice, nonché procurati a terzi nell’effettuazione del lavoro. Pertanto si richiama l’attenzione sulle disposizioni in materia antinfortunistica di cui al d.lgs. n. 81/2008 “Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro” e delle successive integrazioni e modificazioni. L’Impresa si impegna inoltre ad attenersi alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, previste dalla legge 12.03.1999, n. 68.

ARTICOLO 13 - DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE

DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)

Ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e della determinazione n. 3/2008 in data 05.03.2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), si configura quale adempimento derivante dagli obblighi di promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ed allo scopo di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

ARTICOLO 14 - VARIAZIONE NELLA DENOMINAZIONE DELLA

SOCIETÀ E CARICHE SOCIALI

Qualora nel corso di svolgimento della presente Scrittura privata si verificassero variazioni nella denominazione dell’Impresa o nelle persone dell’Impresa stessa autorizzate ad esigere e quietanzare in nome e per conto

della stessa, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate alla Sezione del Genio Militare per la Marina di Cagliari.

Non potranno, invece, essere disposte senza il preventivo consenso dell'Amministrazione, variazioni che comportino mutamento dell'assetto sociale o altra forma di cessione, incorporazione o fusione. Nel caso l'Impresa dia corso ad atti del tipo di quelli sopra indicati, senza darne preventiva comunicazione all'Amministrazione, la presente Scrittura privata si intenderà automaticamente risolta.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione, anche parziale, della Scrittura privata con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni:

- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Impresa dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dai mancati guadagni;
- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- in caso di morte di qualcuno dei soci, nelle imprese eventualmente

raggruppate, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita per azioni quanto l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

- nel caso in cui ciascun servizio non avvenga entro il termine, nei quantitativi e nel luogo prefissati;
- in caso di interruzione, anche momentanea, del lavoro per qualsiasi motivo per cause non imputabili all'Amministrazione;
- nel caso in cui l'Impresa esecutrice non osservi le disposizioni contenute nella legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e le transazioni vengano effettuate con il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- in caso di attivazione di accordo quadro/convenzione a livello centralizzato avente per oggetto il medesimo lavoro.

Con la risoluzione della Scrittura privata per causa imputabile all'Impresa sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il lavoro di cui alla presente Scrittura privata mediante procedura in danno dell'Impresa inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. Nel caso di minor durata dell'impegno, per i motivi appena detti, nulla compete all'Impresa. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 16 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione della presente Scrittura privata e per ogni altro effetto di legge,

l'Impresa dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Piazza A. Gramsci nr. 06 comune di CAGLIARI (CA) CAP 09127, dove potranno essere notificati tutti gli atti relativi alla presente Scrittura privata.

Tutte le comunicazioni tra le parti riguardanti la presente Scrittura privata potranno avvenire anche tramite P.E.C., a tale scopo si conviene che l'indirizzo P.E.C. dell'appaltatore è il seguente: *impresaboiufigli@lamiapec.it*; mentre l'indirizzo P.E.C. dell'Ente appaltante è il seguente: *marigenimil.cagliari@postacert.difesa.it*.

ARTICOLO 17 - RAPPORTI CON IL PUBBLICO IMPIEGO

(ANTICORRUZIONE)

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – art. 53 comma 16 ter, della L. 6 novembre 2012, n. 190 – art. 1 comma 42, del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato in data 11 settembre 2013, e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Difesa 2024-2026, approvato in data 24/01/2024 l'Impresa a pena di decadenza non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque di non aver attribuito incarichi nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego ad ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti.

ARTICOLO 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In ottemperanza all'art. 15, comma 4 del Codice, per ogni singola fase del procedimento, sono individuati i seguenti responsabili:

- Responsabile del Procedimento fase progettazione: C.F. (INFR) Francesco Saverio DE ROSA, responsabile del procedimento per la fase di progettazione

della Sezione del Genio Militare per la Marina di Cagliari;

- Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: F.A. Dott. Manfredo FERRARA della Sezione del Genio Militare per la Marina di Cagliari;

- Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione: C.F. (INFR) Antonio LIGAS.

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potranno insorgere per effetto della presente Scrittura privata saranno disciplinate dal D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

ARTICOLO 20 - TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

E' fatto divieto all'appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare - di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante. L'appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

ARTICOLO 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

PUBBLICI (ANTICORRUZIONE)

L'A.D., con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Scrittura privata, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.

62 recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del citato D.P.R., come integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa, riportato dal D.M.

23 marzo 2018.

Al riguardo si precisa che, sottoscrivendo tale clausola, l’operatore economico contraente dà atto di conoscerne ed estenderne il contenuto ai propri collaboratori.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà essere sanzionata con multa o, nei casi più gravi, produrre causa di risoluzione o decadenza contrattuale.

La ditta ha sottoscritto il Patto di Integrità ai sensi della legge 190/2012 e del Decreto del Ministro della Difesa in data 24.01.2014 di approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione relativo al periodo 2024- 2026, integrato dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027.

ARTICOLO 22 - SPESE

E’ fatto obbligo all’Impresa di pagare tutti gli oneri e le spese inerenti alla presente Scrittura privata, compresa l’imposta di registro eventualmente dovuta in caso d’uso. È altresì a carico dell’Impresa l’imposta di bollo relativa agli atti tecnici (consegna, compimento, sospensione, ripresa, certificato di buona esecuzione/ certificato di regolare esecuzione).

ARTICOLO 23 - I.V.A.

L’I.V.A. con aliquota del 10%, pari ad €. 13.536,23 (tredicimilacinquecentrentasei/23), sarà a carico dell’Amministrazione della

Difesa ai sensi del D.P.R. del 26.10.72 n. 633 e successive integrazioni e modificazioni.

Ciascuna fattura deve essere emessa conformemente a quanto disposto dall'art.

21 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

L'onere del versamento dell'imposta sarà assolto dall'Amministrazione della

Difesa ai sensi dell'articolo 17/ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.ii.

Il numero di codice fiscale della Sezione del Genio Militare per la Marina di

Cagliari è: 81000370924.

Il numero di codice fiscale /partita IVA dell'AFFIDATARIO è: 02659920926.

ARTICOLO 24 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Computo metrico estimativo
- Elaborati grafici;
- Patto di integrità, anche se non allegato;

La presente Scrittura privata consta di n. 21 pagine di cui n. 20 complete e la n. 21 fino a questo punto.

L'IMPRESA

Presidente del consiglio di amministrazione e Direttore tecnico

Firmato digitalmente

IL CAPO DEL SERVIZIO CONTRATTI E SUPPORTO

AMMINISTRATIVO

Funz. Amm. dott. Manfredo FERRARA

Firmato digitalmente